

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

I.A.C.P. - PROTOCOLLO
U003-CONTENZIOSO

Prot. 001-00052-DET/2014

24-02-2014



BARCODE -0010142643-

OGGETTO: I.A.C.P. Palermo c/ Comune di Torretta – I.C.I. anno 2000.
Ricorso in appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, n.10/1/13, depositata il 14.01.2013.
Conferimento di incarico legale.

Premesso:

- **Che**, l'Istituto, in relazione ad alloggi popolari di sua proprietà, in data 07.06.2005, ricevette la notifica dell'avviso di accertamento, n. 481, del 26.04.2005, emesso dal Comune di Torretta, di €1.886,28, per I.C.I. - anno 2000, oltre a sanzioni ed interessi;
- **Che**, avverso il suddetto atto, l'Istituto, attraverso il ministero dei dipendenti, avv. Enrico La Malfa Ribolla e dott. Antonio Salvatore Sanfilippo, propose ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, contestando che gli II.AA.CC.PP. fossero soggetti passivi di I.C.I. ed affermando che, in ogni caso, ad essi spettasse l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lettera "i" del D. Lgs. n. 504/1992;
- **Che**, il ricorso venne assegnato alla prima sezione della Commissione Tributaria Provinciale
- **Che**, alla pubblica udienza del 25.06.2012, l'avv. Enrico La Malfa Ribolla ha proposto istanza di ricusazione nei confronti di uno dei tre componenti del Collegio giudicante, con funzione di giudice relatore, sul presupposto che difettesse di imparzialità, in relazione alla sua contemporanea appartenenza all'Ufficio legale interno del Comune di Palermo, con il quale questo Istituto aveva in corso dei contenziosi


tributari riguardanti il medesimo tributo I.C.I., per gli stessi argomenti difensivi espressi nel ricorso contro il Comune di Torretta;

- **Che**, nonostante il giudice ricusato abbia formulato specifica richiesta di volersi astenere, il Collegio, con ordinanza n.249/1/12, depositata il 02.07.2012, ha respinto l'istanza di ricusazione, condannando l'avv.Enrico La Malfa Ribolla al pagamento, in favore dell'Erario, della pena pecuniaria di €200,00;
- **Che**, al di là del merito, l'ordinanza suddetta risulta erronea quanto alla determinazione della sanzione pecuniaria, la quale poteva essere applicata nella misura massima di €5,00, secondo l'art.54 c.p.c., nel testo in vigore alla data di proposizione del ricorso e vigente durante lo svolgimento di tutto il processo;
- **Che**, nonostante tale tipo di provvedimento sia qualificato *ex lege* espressamente non impugnabile, secondo la giurisprudenza formatasi sull'argomento, essa può formare oggetto di gravame, in uno con la decisione di merito;
- **Che**, la Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n.10/1/13, depositata il 14.01.2013, ha respinto il ricorso dell'Istituto, compensando integralmente tra le parti le spese processuali ;
- **Che**, con riferimento alla medesima tematica ICI, la Commissione Tributaria Regionale, in passato ha emesso sentenze favorevoli alle tesi sostenute dall'Istituto, annullando gli avvisi di ricevimento oggetto di impugnazione;
- **Che**, non essendo stata notificata la suddetta sentenza di primo grado, risulta tutt'ora suscettibile di appello;
- **Vista** la nota del 03.02.2014, prot. n.001-1041-USC/2014, a firma del Funzionario Responsabile della U.O.3, avv. Enrico La Malfa Ribolla, contenente la proposta di assegnazione del contenzioso in argomento a se stesso, riportante in calce l'assenso del Sostituto Direttore Generale;

Tutto ciò premesso visto e considerato, il Responsabile dell'Istruttoria propone di formulare appello alla Commissione Tributaria Regionale contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale esattamente individuata nel superiore preambolo, nonché avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione pure ivi menzionata, al fine della loro riforma, conferendo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Enrico La Malfa Ribolla, professionista dipendente.

Il funzionario responsabile dell'istruttoria

(avv. Enrico La Malfa Ribolla)



Palermo, li **21.02.2014**

Parere favorevole sulla regolarità tecnica del Sostituto Direttore Generale

Palermo, li



Si attesta che il provvedimento di cui si propone l'adozione non necessita di copertura finanziaria

Il funzionario responsabile dell'istruttoria

(avv. Enrico La Malfa Ribolla)



Palermo, li **21.02.2014**

IL SOSTITUTO DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- *il Decreto Legislativo n 29 del 3 febbraio 1993 e s.m.i.;*
- *la Delibera Commissariale n. 33 del 25 novembre 2009;*
- *la Delibera Commissariale n. 34 del 25 novembre 2009;*
- *la Determina Dirigenziale n. 296 del 07 agosto 2013;*
- *la Delibera Commissariale n. 01 del 07 agosto 2013;*
- *La nota dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana prot. n. 107028 del 16.09.2013, con la quale è stato notificato il provvedimento prot. n. 106957 del 16.09.2013, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013;*
- *La nota dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana prot. n. 124942 del 20.12.2013, con la quale è stata data l'autorizzazione alla gestione provvisoria nei limiti dei dodicesimi.*
- *La superiore proposta di determina corredata dai pareri tecnico e contabile.*

DETERMINA

di formulare appello alla Commissione Tributaria Regionale contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale esattamente individuata nel preambolo della superiore proposta, nonché avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione pure ivi menzionata, al fine della loro riforma, conferendo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Enrico La Malfa Ribolla, professionista dipendente.

IL SOSTITUTO DIRETTORE GENERALE

(arch. Ernesto Butticè)

